



AGENZIA DEL DEMANIO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive

modificazioni

tra

il _____, Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della
Costa, che interviene in questo Atto in nome e per conto della Regione del
Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901,
Palazzo Balbi, Venezia

e

- il _____il quale interviene in questo Atto in nome e per
conto dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto stante le
previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione e contabilità
dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data
12.10.2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data
26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del
07.12.2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data
17.12.2021 e altresì stante quanto previsto dalla n. 103 prot.n. 2023/8974/DIR
del 05/04/2023 - in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio E.P.E., C.F.
06340981007, che a sua volta agisce in nome e per conto del DEMANIO
DELLO STATO, Codice Fiscale 97905320582 ed è stata costituita con
D.Lgs. 30 Luglio 1999 n. 300, così come modificato con D.Lgs. 3 Luglio
2003 n.173, in appresso denominata solo "Agenzia".



VISTI

➤ Il Regio Decreto n. 375 del 03.02.1923 “Circa l'intavolazione dei beni del Demanio dello Stato nei libri fondiari delle nuove Province” che ha disposto il passaggio di proprietà delle aree oggetto del presente atto dall’Erario austriaco al demanio dello Stato, in applicazione del Trattato di Pace di Saint Germain;

➤ la L.R. 28/76 recante “Formazione della Carta Tecnica Regionale”;

➤ il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”;

➤ la L.R. 22 marzo 1990 n. 21, recante “Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo”;

➤ la L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l'articolo 15 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

➤ il D.P.R. 13.07.1998, n. 367, “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali”, di cui al n.6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

➤ il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e



valorizzarne l'impiego e il successivo D.lgs. 3 luglio 2003, n. 173 recante la "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che ha trasformato l'Agenzia in Ente pubblico economico;

➤ l'art. 3 bis d.l. 351/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), come modificato dall'articolo 3, comma 14 D.l. 95/2012, secondo cui I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

➤ il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

➤ la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", (BUR n. 45 del 2004);

➤ le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio



2002, n.137);

➤ l'art. 57 bis del D.lgs. 42/2004 in merito alle autorizzazioni alla concessione d'uso o locazione di beni immobili pubblici di interesse culturale a soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici;

➤ l'art 106 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui a D.lgs. 156/2006 recante “Norme in materia ambientale” e alla Legge 98/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

➤ il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

➤ il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”;

➤ la L. 05/05/2009 n. 42 recante “*Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*”, pubblicata il 06 maggio 2009 n. 103;

➤ la DGR n. 631 del 09 marzo 2010, recante “*Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO*” - Approvazione Statuto. L.R. n. 11 del febbraio 2010, art 4”;

➤ il D.lgs. 28.05.2010 n. 85 recante “Attribuzioni a comuni, provincie, città metropolitane e regioni di un *proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 05/05/2009 n. 42*” pubblicata in G.U 11 giugno 2010 n. 134;

➤ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*»”, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui dagli articoli 216 e 217 del D.lgs. n. 50 del 2016;



- l'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante “Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali”, convertito in legge con modificazioni dell'art. 1 comma 1 legge 09 agosto 2013 n. 98, pubblicato in G.U. del 21 giugno 2013 n. 144;
- la DGR n. 942 del 10 giugno 2014 recante “Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO” - Approvazione modifiche Statuto. L.R. n. 11 del febbraio 2010, art 4”;
- il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 recante la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021;

PREMESSO CHE

- il patrimonio immobiliare pubblico dello Stato costituisce un valore



sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta

ampie zone di potenziale valorizzazione e può diventare un fattore di crescita per l'economia e per la cultura in genere;

- la Regione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, promuove e coordina programmi e attività di politica territoriale, in particolare di carattere ambientale, secondo i disposti della L.R. 28/76, della L.R. 11/2004 e del D.Lgs. n. 152/2006 per i quali diventa determinante l'azione di carattere conoscitivo e l'implementazione della base informativa di tipo geologico-idrogeologico, idraulico, geo-topografico, geomorfologico, idraulico-forestale, agronomico-forestale, etc., condotta sulla base di studi scientifici applicativi e costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e database tematici sul territorio;

- l'art 7 comma 4 del vigente codice degli appalti, in materia di collaborazioni tra pubbliche amministrazioni, prevede che un accordo concluso tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna



amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione

istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- Gli scenari possibili relativi all'evoluzione di eventi climatici estremi dimostrano, da un lato, la velocità con cui il clima tende a modificarsi e, dall'altro l'opportunità di ricorrere a strategie di adattamento mirate a ridurre i rischi indotti dall'inazione o da interventi tardivi non sempre idonei ad una gestione organica e sistematica;

- La Dichiarazione di Lima, in materia di educazione e sensibilizzazione, tra le principali misure di adattamento, riconosce l'importanza di promuovere "cambiamenti negli stili di vita, negli atteggiamenti e nei comportamenti necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile e la protezione del clima e per preparare le nostre società ad adattarsi agli impatti del cambiamento climatico" e, nel contempo, invita i governi "a includere la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici nell'elaborazione e attuazione delle strategie e delle politiche nazionali relative allo sviluppo e ai cambiamenti climatici, in linea con le proprie priorità e competenze nazionali"(UNFCCC, 2014, p. 1-2);

- l'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi istituzionali al fine di attivare, in modo sinergico, processi unitari di cessione, razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, ai medesimi scopi di garantirne la massima fruizione e



accessibilità, utilizzando – del pari – metodi innovativi e avvalendosi delle potenzialità della tecnologia e della ricerca;

- Con nota prot. reg. 137602 del 13/03/2023 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto ha inviato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa una richiesta di collaborazione istituzionale in merito alle cime dolomitiche in Cortina d’Ampezzo di proprietà demaniale;
- l’Agenzia non ha personale qualificato idoneo allo svolgimento degli aspetti tecnici ambientali del presente atto;
- la Direzione Difesa del Suolo e della Costa programma gli interventi per la tutela del territorio e le strategie per la mitigazione dei dissesti, in linea con gli obiettivi dello scrivente accordo;
- è interesse sia della Regione sia dell’Agenzia del demanio, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, studiare ed elaborare in sinergia progettualità che consentano di destinare a siti museali alcuni immobili pubblici, o parti di essi, ubicati lungo tutto il territorio statale e caratterizzati dall’alto valore storico, artistico e sociale confacente, appunto, a un utilizzo museale e/o a esso collegato;
- le Parti intendono avviare una collaborazione istituzionale per sviluppare iniziative di valorizzazione e riqualificazione e hanno individuato nel presente accordo lo strumento più idoneo a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti e degli interventi che ciascuna delle Parti, per gli aspetti di propria competenza, avvalendosi della collaborazione di soggetti altamente qualificati nelle tematiche inerenti la salvaguardia del territorio, si impegna ad adempiere determinando nell’ambito del presente accordo i criteri generali per le successive fasi



gestionali ed organizzative;

PRESO ATTO CHE

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” tra i suoi principi indica quello dell'azione ambientale per il quale la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti i soggetti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private;

- il D.Lgs. n. 152/2006 prevede all'art. 53 comma 1 che la Pubblica Amministrazione, per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, deve svolgere azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi;

- tra le azioni previste nell'attività conoscitiva indicata all'art 55 del D.Lgs. n. 152/2006 sono comprese quelle di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;

CONSIDERATO CHE

- con Legge regionale n. 21 del 22 marzo 1990 è stato istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo e la gestione del Parco è stata affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla Comunità delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16



agosto 1984, n. 40.

- il 26 giugno 2009 a Siviglia l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) ha iscritto le Dolomiti nella Lista dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità, quale sito seriale naturale di interesse eccezionale sotto il profilo geologico e paesaggistico;
- il Bene Dolomiti è composto da nove siti, che includono tutte le aree che sono essenziali per il mantenimento della bellezza del bene e tutti, o la maggior parte, degli elementi chiave inerenti gli aspetti geologici, interrelati e interdipendenti nelle loro relazioni naturali;
- con DGR n. 631 del 09 marzo 2010, pubblicata sul Bur n. 33 del 20 aprile 2010, la giunta regionale ha approvato lo statuto della "Fondazione"Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO";
- con DGR n. 942 del 10 giugno 2014 Fondazione " Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO". Approvazione modifiche Statuto. L.R. n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 4;
- a) lo Stato è proprietario:
 - dei terreni siti nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), identificati con i seguenti numeri di schede patrimoniali e denominati come di seguito: BLB0268 (Tofane e la Rocchetta); BLB0286 (Cristallo); BLB0294 (Croda del Becco/Croda de R'Ancona/Col Rosà/Lavinores/Fanes); BLB0295 (Nuvolau/ Averau Croda da Lago/Lastoni de Formin); BLB0296 (Sorapis); BLB0297 (Lagazuoi/Sas de Stria/Cinque Torri); BLB0298 (Croda Rossa/Pomagagnon), aventi una superficie complessiva di circa Ha



6.160;

• dei terreni di alta quota, ricadenti nel comune di Livinallongo del Col di Lana (BL): BLB0233 (terreno Valparola); BLB0235 (Cima Corte); BLB0236 (Sasso Padon); BLB0237 (Col di Scofe /monte Padon); BLB0239 (Sass de Stria); BLB0241 (Sass de Mezzodi / Porta Vescovo); BLB0242 (Sasso di Bovai); BLB0243 (Montagna di Andraz); BLB0245 (Sasso Cappello); BLB0246 (Sass Beccè); BLB0288 (Setsass / monte Castello), evidenziati a colori nei quadri di unione che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante; (all. 1);

- b) i predetti terreni identificati alla suddetta lettera a), sono stati acquisiti al patrimonio dello Stato in forza del Regio Decreto 03.02.1923 n. 375 (che dispose il passaggio di proprietà degli stessi dall'Erario austriaco al Demanio dello Stato) ed in applicazione dell'art. 208 del Trattato di Pace di San Gerolamo (approvato con la legge n. 13229 del 26.09.1920), e sono stati successivamente assunti nella consistenza patrimoniale dello Stato ed allibrati alle schede patrimoniali della Provincia di Belluno nn. 268, 286, 294, 295, 296, 297, 298;

- c) i terreni di cui alla lettera a), essendo ubicati ad un'altitudine superiore a 1.600 metri sul livello del mare ed in parte costituiti da montagne, sono da qualificarsi come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 142/04 e rientrano nelle aree di cui all'art. 42 del succitato decreto aventi interesse paesaggistico; porzioni di detti terreni ricadono all'interno del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (quest'ultimo già affidato in gestione dalla Regione Veneto alle Regole d'Ampezzo, in forza di Legge Regionale 16.08.1984 n. 40 art. 7 e Legge Regionale 22.03.1990



n. 21, art. 1);

- i terreni di cui alla lettera a), per caratteristiche naturali e funzionali, sono intrinsecamente destinati all'uso ed alla libera fruizione della collettività e quindi assolutamente incapaci di dare una qualsiasi utilità economica; nel contempo, necessitano di un'attività di presidio, che ne garantisca la salvaguardia, cura e tutela, in rispondenza alle sottese finalità di pubblico interesse;
- le cime dolomitiche in Cortina d'Ampezzo di proprietà demaniale sono ricomprese nel Parco naturale regionale Dolomiti d'Ampezzo e fanno parte dei nove Sistemi dolomitici costituenti un importantissimo patrimonio dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e geologico, da tutelare e valorizzare;
- la Direzione Difesa del Suolo e della Costa cura l'attività programmatica e di pianificazione nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della difesa del suolo, della geologia applicata e dell'analisi geoidrologica, con particolare riguardo allo sviluppo dei programmi regionali di previsione e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Provvede, attraverso le unità territoriali, alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di difesa sull'intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali.
- la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha attivato e stipulato accordi con università ed enti di ricerca, al fine di stabilire rapporti di collaborazione reciproca e di ricerca per migliorare il servizio di difesa del territorio e di tutela dell'ambiente reso alle popolazioni;
- la Direzione Difesa del Suolo e della Costa partecipa attivamente al tavolo



tecnico nazionale “Copernicus Geologia Operativa” per il monitoraggio degli hazard geologici attraverso sistemi operativi di ground motion basati su interferometria satellitare e sistemi di telerilevamento con sensori ottici;

- le attività di monitoraggio di aree molto estese, effettuate con moderne tecnologie di telerilevamento, necessitano di un arco temporale significativo di alcuni anni per avere dei risultati significativi;
- le attività del primo anno saranno finalizzate alla progettazione del sistema di monitoraggio, all’acquisizione dei dati e all’implementazione dell’infrastruttura gestionale dei dati e alla loro analisi, mentre per avere un trend evolutivo significativo su cui basare le azioni e le misure di salvaguardia si necessita di acquisire dati per almeno cinque anni;
- il periodo complessivo per lo svolgimento delle attività avrà una durata di sei anni;

**TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO, LE PARTI
STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell’accordo

Con il presente Accordo, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto e il Direttore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto concordano, per il comune perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, di instaurare un rapporto di cooperazione e



partnership, per la prevenzione e la salvaguardia delle cime dolomitiche in Cortina d'Ampezzo di proprietà demaniale.

Data la peculiare natura dei beni da salvaguardare sarà importante promuovere il coordinamento con soggetti istituzionali che operano nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico.

La Direzione Difesa del Suolo e della Costa dovrà redigere un Programma delle azioni che si renderanno necessarie per la salvaguardia dei beni oggetto del presente accordo, comprensivo del quadro economico complessivo, avvalendosi della collaborazione di Enti le cui attività istituzionali e di ricerca risultano indispensabili ed essenziali al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

In particolare il Programma dovrà essere finalizzato alla difesa delle aree demaniali, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, contribuendo alla sicurezza territoriale, ed ambientale.

Il Programma delle azioni, secondo lo schema dello specifico allegato tecnico (All.B), comprensivo delle infrastrutture necessarie al monitoraggio dell'Alta Montagna Veneta e dei relativi costi gestionali, potrà essere soggetto a implementazioni e/o variazioni in base a migliorie tecnologiche che verranno messe a disposizione dal Tavolo tecnico nazionale per il monitoraggio degli hazard geologici (Copernicus Geologia Operativa).

Nell'ottica di ottimizzare e valorizzare le azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi, si estenderanno le buone pratiche promosse dai soggetti coinvolti ad altre aree di interesse regionale.

Nel caso in cui la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, nell'ambito del



monitoraggio oggetto del presente Accordo, ravvisasse delle situazioni particolarmente critiche dovrà comunicarlo tempestivamente all’Agenzia in modo da attivare tutte le azioni necessarie alla corretta gestione dell’emergenza e all’eventuale allertamento degli Enti preposti.

La comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, consentono di inquadrare il presente atto nell’ambito degli accordi di collaborazione previsti dall’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che dell’art. 4 comma 3.

Art. 3 Finanziamenti

L’Agenzia del Demanio, Direzione regionale del Veneto, provvederà in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del presente Accordo a richiedere i finanziamenti alla propria Direzione Centrale per la compiuta realizzazione del Programma delle azioni di cui all’art. 2.

Gli oneri relativi sia al personale dedicato alle attività che alle strumentazioni sono quantificati in € 600.000,00 per ogni annualità. Considerata la durata del presente Accordo l’ammontare complessivo delle succitate attività viene quantificato in € 3.600.000,00.

Art. 4 Strumenti per l’attuazione dell’Accordo e Programma delle attività

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a:

- a) coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza, in modo da garantire la massima efficacia nell’attuazione e finalizzazione dei processi;
- b) garantire il collegamento con gli altri soggetti istituzionali interessati, a partire dalle Amministrazioni Statali e qualunque altro soggetto, pubblico o privato, interessato al progetto;



c) mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa preesistente.

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifiche convenzioni operative con i massimi esponenti che si occupano della gestione del rischio idrogeologico con l'utilizzo di tecniche innovative. Le scelte dovranno essere indirizzate, data la peculiarità degli obiettivi, nei confronti di soggetti che hanno già in essere Accordi Quadro con la Regione o rientrare tra gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche come centri di competenza.

Nei suddetti criteri rientrano sia l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Geoscienze (Accordo Quadro approvato con DGR n. 876 del 30.06.2020 e stipulato in data 29/07/2020 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova) che il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica-CNR-IRPI di Padova (Centro di Competenza di supporto al Servizio Nazionale di Protezione Civile-DPCM 14 settembre 2012).

Le convenzioni operative potranno sviluppare le seguenti tematiche:

- a) attività di ricerca congiunta di sistemi non invasivi per un ambiente altamente vulnerabile;
- b) raccolta, condivisione e armonizzazione dei dati;
- c) definizione di protocolli operativi e di linee guida;
- d) attività di monitoraggio su larga scala privilegiando il monitoring sensing;



e) sviluppo di sistemi di elaborazioni e di applicativi;

f) divulgazione di best practices e conoscenze;

g) attività di supporto o altre attività utili al raggiungimento degli obiettivi specifici del presente Accordo.

Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 5 Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo ha una validità di sei anni.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 6 mesi.

Resta inteso che l'Accordo non potrà essere attuato senza i necessari fondi per il suo avvio di cui all'art. 3 del presente atto.

È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Le Parti, in prossimità della scadenza e valutato lo stato di attuazione complessivo della collaborazione, possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.

L'Accordo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti, da effettuarsi esclusivamente in forma scritta.



Art. 6 Responsabilità e Responsabili dell'Accordo

Responsabili istituzionali del presente Accordo sono l'ing. Vincenzo ARTICO per la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e l'ing. XXXXXX per conto dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto,

Art. 7 Altri soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Art. 8 Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

I risultati dell'attività saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.

Le Parti potranno comunque far uso dei dati e dei risultati della ricerca, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali.

I soggetti coinvolti e le Parti del presente Accordo, potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e i Responsabili scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o



pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di tutelare gli eventuali diritti di proprietà intellettuale.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività disciplinate dal presente accordo dovrà fare menzione esplicita dell'ambito in cui è stato realizzato.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del



presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

4. Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio sempre contattabile all’indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it.

5. Per la Regione, il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Data Protection Officer ed è sempre contattabile all’indirizzo e-mail dpo@regione.veneto.it.

Articolo 10 Attività di comunicazione e clausole di riservatezza

1. Le Parti convengono di dare diffusione tramite i propri siti istituzionali del presente Accordo e delle conseguenti iniziative da realizzare, anche con azioni congiunte.

2. Tutte le informazioni e i dati comunicati tra le Parti, saranno ritenuti strettamente riservati e saranno utilizzati unicamente per gli scopi del presente Accordo.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma resteranno efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.

Articolo 11 Comunicazioni fra le Parti

1. Per le comunicazioni fra le Parti, in attuazione del presente Accordo sono individuati:

- per la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa in qualità di responsabile della collaborazione il dott. Giulio Fattoretto;



- per l’Agenzia [...] in qualità di [...]

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:

a) se indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia - PEC: difesasuolo@per.regione.veneto.it

b) se indirizzata all’Agenzia:

4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Articolo 12 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 13 Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai



sensi dell'art. 133, lett. a) del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).

Art. 14 Assolvimento dell'imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo sarà assolta da ciascuna delle parti per gli esemplari di propria spettanza.

Art. 15 Firma elettronica

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Il Direttore

Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto

Il Direttore

